



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 del 30/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:15**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BETTIOL CLAUDIA	Assente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Assente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Assente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Assente	SERAFINI SILVANO	Assente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **17** Totale assenti: **16**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA** e **DAL FARRA ELEONORA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dal 01/01/2014 con l'art. 1 comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata istituita l'"Imposta unica comunale" (in seguito IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la predetta IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (in seguito TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, ha abrogato l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/ 2011 n. 214, istitutivo della TARES e della relativa maggiorazione per servizi indivisibili di competenza dello Stato;
- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della suddetta Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che:

- nell'ambito della richiamata normativa IUC, le disposizioni relative alla sola componente Tari sono ricomprese nei commi dal 639 al 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nonché quelle previste nei commi dal 682 al 705 e relative anche alla Tasi;
- i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-T.A.S.I. e regolamento IUC-T.A.R.I.), con differenziazioni mirate anche per aspetti quali le agevolazioni/riduzioni, la modulistica per le dichiarazioni;
- l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette n. 3 componenti della IUC, al fine di semplificare ai contribuenti e ai servizi fiscali, per quanto possibile, la lettura, comprensione ed applicazione della complessa disciplina che caratterizza la triplice composizione tributaria della nuova imposta unica comunale;
- ai sensi del comma 682 lettera a) dell'art. 1 della L. n. 147/2013, sono demandate al Regolamento TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il Comune designa altresì il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- permangono delle criticità normative, per le complesse ripercussioni applicative tecnico/finanziarie sul servizio rsu, sulla bollettazione/liquidazione Tari e sulla puntuale rappresentazione della base

imponibile e degli accertamenti di entrata a Bilancio, con particolare riferimento ai seguenti aspetti della disciplina anche regolamentare Tari:

1) il comma 684 della L.147/2013 unifica il termine di presentazione della *dichiarazione IUC (Imu, Tasi e Tari) al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.*

Un termine tanto dilazionato anche per l'adempimento dichiarativo rsu/Tari, risulta oggettivamente incompatibile con la frequenza incalzante delle variazioni di occupazione e cessazione rsu, che richiede sia un tempestivo e puntuale adeguamento amm.vo delle utenze/utenti censite (non realizzabile compiutamente d'ufficio), sia la contestuale distribuzione delle specifiche dotazioni tecniche di raccolta (contenitori individuali, chiavi magnetiche personali, ecc.), prescritte e necessarie al regolare e corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di raccolta. A rischio la puntuale applicazione/liquidazione/previsione della Tari, con incremento delle successive rettifiche per recuperi/rimborsi, a seguito di tributo versato e non dovuto;

2) il comma 649 della L.147/2013, prevede tra gli altri che: " *...Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.*"

Senza una preventiva, puntuale ricognizione con accertamento identificativo delle relative fattispecie e superfici, non sarebbe possibile individuare la consistenza in mq. e soprattutto quantificare la diretta perdita di gettito, con pregiudizio della veridicità delle simulazioni e proiezioni tariffarie 2014.

- su tali criticità, note anche all'Anci Nazionale, l'Anci Emilia Romagna interpellata in merito, ha riscontrato allo specifico quesito con Parere del 4/06/2014 (prot. 127) e confermato l'indirizzo fornito nella propria *Nota operativa e schema Regolamento Tari n. 47/19.02.2014*, come segue:
 - possibilità regolamentare per i comuni di prevedere termini di dichiarazione Tari più ravvicinati rispetto al 30/06 dell'anno successivo (indirizzo peraltro non contestato da rilievi ministeriali sui relativi regolamenti Tari finora pubblicati);
 - in attesa della Nota di lettura Tari prevista per fine giugno (per il punto 2), orienta su una norma regolamentare restrittiva e circoscritta, poiché il richiamato comma 649 si pone in palese contrasto con una consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale costantemente ha ritenuto tassabili i magazzini (di materie prime e merci), rispetto invece alla indiscussa esclusione dei locali e delle aree produttive di soli rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- i seguenti termini/indirizzi regolamentari consentano di circoscrivere, contenere e definire le ricadute tecnico/finanziarie negative delle problematiche/disposizioni esposte, almeno fino alla relativa auspicata modifica:
 - confermare il consolidato termine dichiarativo Tares/Tia di 60 giorni successivi alla data di inizio/variazione o cessazione del possesso/detenzione delle UI imponibili, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione gratuitamente degli interessati;
 - escludere dalla tassazione/assimilazione i locali e le aree, ivi compresi i magazzini agli stessi funzionalmente ed esclusivamente collegati, dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- la bozza di Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) - componente TARI: *tassa sui rifiuti predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è redatta in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia, alla disciplina sui rifiuti urbani ed assimilati e conferma le agevolazioni e riduzioni Tari già applicate alla Tares;*
- *il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione I[^] in data 23/06/2014, senza pervenire a votazione e viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale;*
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, prevede che: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della*

TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia, ...", (al fine di garantire la copertura totale dei costi del servizio);

- il richiamo all' "Autorità Competente" deriva dall'attribuzione delle funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani all' Autorità dell' Ambito Territoriale Ottimale (Codice Ambientale: art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l'approvazione del Piano Finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta Autorità non sia ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli Comuni (ai sensi del Regolamento Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1) tramite il relativo organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei Consigli di Bacino, che pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- in questa fase transitoria e nelle more delle disposizioni attuative regionali per l'individuazione dei Bacini Territoriali e la costituzione dei Consigli di Bacino, l'Autorità Competente all'approvazione del Piano Finanziario annuale TARI di cui al comma 683 richiamato, resta il Consiglio Comunale, in quanto atto di programmazione di cui all'art. 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in base al quale i Regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell'Interno 13/02/2014 (G.U. 21/02/2014 n. 43), ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014, che ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014; proroga confermata altresì dall'art. 2bis del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito dalla L. 02/05/2014 n. 68, che ha stabilito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Ritenuto di:

- stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, art. 7 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) - componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti, composto da n. 40 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, almeno 30 giorni prima della data di versamento del tributo TARI;
- dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite le relazioni degli Assessori e del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri per dibattito e dichiarazioni di voto, nonché la replica del Sindaco, il tutto svolto contemporaneamente per i punti dal n. 1 al n. 12 dell'Ordine del Giorno;

Considerata la proposta di contingentamento, per la quale alle ore 14.00 si procede a nuovo appello dal quale risultano presenti 23 Consiglieri ed assenti i signori: Balcon Celeste, Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, Buttignon Simonetta, Dal Farra Orlando, Lanari Andrea, Prade Antonio, Serafini Silvano, Visalli Irma, Zoleo Maria Cristina.

Il Presidente nomina i Consiglieri De Biasi Francesca e Pingitore Francesco a svolgere le funzioni di scrutatore;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 25 (sono nel frattempo entrati i Consiglieri Dal Farra Orlando, Prade Antonio, Bettiol Claudia, Visalli Irma, nel mentre sono usciti i Consiglieri Comel Guido, Marchese Sergio)

votanti: n. 23

astenuti: n. 1 (Da Re Fabio)

con voti

favorevoli: n. 17

contrari: n. 6 (Prade Antonio, Bortoluzzi Ida, Visalli Irma, Costa Mirco, De Moliner Roberto, Bettiol Claudia)

non votanti: n. 1 (Pingitore Francesco),

DELIBERA

1. **di stabilire** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, con effetto dal **1° gennaio 2014**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, nonché degli artt. 3, comma 4, art. 7 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) - componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti, composto da n. 40 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, almeno 30 giorni prima della data di versamento del tributo TARI;
4. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 25
votanti: n. 24
con voti
favorevoli: n. 18
contrari: n. 6 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, Prade Antonio)
non votanti: n. 1 (Pingitore Francesco)

Allegati:

- x Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) - componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti;
- x Parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;

x Fogli pareri.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 579/2014 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI.", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 579/2014 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

**COMPONENTE T.A.R.I
(TASSA RIFIUTI)**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del 30 giugno 2014
(pubblicata sul sito ministeriale il _____)*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del regolamento	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani (con Allegato A)	4
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	4
Art. 5 Soggetto attivo	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo	5
Art. 7 Locali ed aree oggetto della tariffa	5
Art. 8 Soggetti passivi	6
Art. 9 Esclusioni	7
9.1 Locali ed Aree esclusi per inidoneità a produrre rifiuti	7
9.2 Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
9.3 Utenze non domestiche - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 10 Superficie/base imponibile degli immobili	9
TITOLO III – TARIFFE	10
Art. 11 Costo di gestione e Piano Finanziario	10
Art. 12 Determinazione della tariffa in base al Piano Finanziario	11
Art. 13 Articolazione della tariffa	11
Art. 14 Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche	13
Art. 16 Occupanti le utenze domestiche	13
Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche (con Allegato B)	15

Art. 19	Scuole statali	16
Art. 20	Tributo giornaliero	16
Art. 21	Tributo provinciale	17
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI		18
Art. 22	Riduzioni per le utenze domestiche	18
Art. 23	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	18
Art. 24	Riduzioni per il recupero	19
Art. 25	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	19
Art. 26	Agevolazioni	20
Art. 27	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	20
TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO		20
Art. 28	Dichiarazione	20
Art. 28.1	Obbligo di dichiarazione	20
Art. 28.2	Presentazione della dichiarazione	21
Art. 28.3	Contenuti della dichiarazione	22
Art. 29	Funzionario Responsabile e Poteri del Comune	23
Art. 30	Accertamento	23
Art. 31	Sanzioni	24
Art. 32	Riscossione	25
Art. 33	Interessi	26
Art. 34	Riscossione coattiva	26
Art. 35	Rimborsi	26
Art. 36	Interpello e contenzioso	26
Art. 37	Trattamento dei dati personali	27
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		27

Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni	27
Art. 39 Clausola di adeguamento	27
Art. 40 Disposizioni transitorie	27
Allegato A Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	29
Allegato B Categorie di utenze non domestiche	32

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 668 e dal 682 al 705 della L. n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) e diretta all'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e dal vigente Regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI (con Allegato A)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi di cui al vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani (art. 10 riportato nell'Allegato A).

Art. 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi

d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03/05/2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30/05/2008, n. 117;

e) le terre e rocce da scavo secondo i quantitativi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 7 - LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) purché operativamente funzionali al locale principale (si riferisce ai casi di tettoie, ecc. relativi a utenze non domestiche quali bar, ristoranti, ecc.);

c) aree scoperte destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

d) per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali utilizzati dai gestori come magazzini, depositi, uffici, market, bar, autofficina e simili (con gli ordinari criteri), nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie convenzionale forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

2. Si intendono per:

a) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;

b) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo con l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica ed elettrica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

4. Per le utenze non domestiche la presenza di arredo/attrezzature/materiale vario (eventualmente integrata dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi/autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, su richiesta del Soggetto Attivo) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (secondo l'art. sub. 6), con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie, di norma con l'applicazione dei dati dallo stesso dichiarati per numero di componenti del nucleo familiare del detentore temporaneo, superficie e periodo di detenzione.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la dichiarazione (di attivazione, variazione e cambio residenza) o in mancanza, prioritariamente l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia (se trattasi di utenza domestica), ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero, nel caso di comitati o associazioni, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono, ovvero nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Soggetto Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme della custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto, secondo le modalità disposte dall'art. 13 del vigente Regolamento per il servizio di gestione dei servizi urbani.

Art. 9 - ESCLUSIONI

9.1 Locali ed Aree esclusi per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non

comportano (secondo la comune esperienza) la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni comprese le aree adibite a verde (quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e parchi);
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili **diversi dalle civili abitazioni**, quali le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva non operativamente funzionali all'esercizio dell'attività;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini);
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo o sprovviste di uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi di erogazione idrica o elettrica;
- e) le unità immobiliari adibite ad uso non domestico prive di arredo/attrezzature/materiale vario;
- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione (es. immobili o aree sotto sequestro conservativo);
- j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- k) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto religioso (restano tassabili in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso);
- l) locali limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,50 metri (es. cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, mansarde, sottoscala, ripostigli e simili);
- m) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi;
- n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- o) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- p) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie di terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché ricoveri di attrezzi agricoli annessi e ad esclusivo servizio di terreni agricoli.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti).

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione del tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può produrla anche successivamente al termine prescritto di 60 giorni cui all'art. 31, ma con effetti dal giorno della dichiarazione.

5. Per i locali ed aree in locazione, le condizioni di esclusione della Tari in capo al proprietario, decorrono dalla data in cui si è verificata la variazione di cessazione (con relativo rientro in possesso del locale), solo se risultano documentate dal conduttore e riportate nella relativa dichiarazione di cessazione (es.: chiusura allacciamenti a rete).

9.2 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 9.1.

9.3 UTENZE NON DOMESTICHE

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, *ossia in via continuativa e nettamente prevalente (ovvero per almeno il 90% della produzione complessiva)*, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

d) i locali e le aree, ivi compresi i magazzini agli stessi funzionalmente ed esclusivamente collegati, dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; fatto salvo quanto previsto al precedente punto 9.2 del presente Regolamento;

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (*Codice Ambiente*).

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque

non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Percentuale
tipografie, stamperie, incisioni tipografiche, vetrerie, serigrafie	40%
laboratori di analisi mediche	40%
laboratori fotografici, eliografie	30%
gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, ambulatori medici	30%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
distributori di carburante, autoriparatori elettrauto gommisti	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, macellai	20%

4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione di cui al successivo art. 28 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle normative vigenti (*esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc.*). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non può avere effetto fino a quando non è presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.

Art. 10 - SUPERFICIE/BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C del catasto), la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013 (L. di Stabilità 2014). Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la stessa viene misurata: per i fabbricati sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate per i precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali ed aree soggetti a TARI viene misurata in metri quadrati;
- b) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori, pilastri (escludendo i balconi/terrazze scoperte e aperte su 3 lati), con

esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50;

c) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della Relazione illustrativa redatti dal soggetto gestore del servizio rifiuti urbani, che lo trasmette per la sua approvazione al Consiglio Comunale o ad altra autorità competente (ai sensi delle leggi vigenti in materia), di norma almeno quaranta giorni prima del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. L'eventuale scostamento tra gettito (dovuto/liquidato) a preventivo e gettito (dovuto/liquidato) a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale, può essere riportato a nuovo nei Piani finanziari successivi non oltre il terzo:

a) nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato, anche per intero;

b) nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato, per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili - per le quote di esclusione dei rifiuti assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore - per eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN BASE AL PIANO FINANZIARIO

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. e devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità d'ambito competente, integrato dei costi comunali amministrativi, di accertamento, di riscossione e degli eventuali accantonamenti per perdite di crediti di effettiva inesigibilità.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al precedente comma 3, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

6. La suddetta deliberazione è inviata per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica, quest'ultime utenze a loro volta suddivise in categorie e sottocategorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B.

2. La tariffa è composta da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti) e da una quota variabile, (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n.158:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999; i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati rientrano nei valori minimi e massimi previsti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/99, con idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti applicati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

La ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è effettuata in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul costo complessivo effettivo del servizio e comunque secondo criteri razionali.

4. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) del tributo, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, sia tra le utenze non domestiche, sono approvati dal comune su proposta dell'ente gestore che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27/04/1999 e s.m.i. (Metodo Normalizzato).

5. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (prevista dall'art. 1, comma 658 della L. 147/2013), sarà definita con modalità e criteri individuati di concerto con il soggetto gestore sulla base di rilevazioni e strumentazioni in corso di sperimentazione, per l'applicazione dal 2015. In ogni caso, per il 2014 è assicurata attraverso l'abbattimento del 30%

della parte variabile della tariffa in caso di avvio al compostaggio della frazione umida organica, di cui all'art. 22 comma 3.

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno (computato in giorni) nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno effettivo della variazione in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno effettivo cui ne è cessato il possesso o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarati.
3. La dichiarazione di cessato possesso/detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario nel termine previsto al successivo art. 28, con l'indicazione del nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio e di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, e l'abbuono o il rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di ritardata dichiarazione (oltre il termine previsto) ma comunque effettuata entro l'anno di cessazione, l'utenza viene cessata alla data di presentazione della medesima.
5. In caso di mancata/omessa presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se il contribuente dimostra con idonea documentazione (es. disdetta contratto di locazione o verbale di riconsegna locali) di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree scoperte, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro/variazione entro il termine previsto, decorso il quale sarà applicata la variazione d'ufficio secondo i dati rilevabili dall'anagrafe comunale e tributaria.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o nei componenti del nucleo familiare (anche in caso di conviventi), che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, **altrimenti decorrono dalla data di presentazione.**
8. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
9. Le variazioni anagrafiche (es. aumenti/diminuzioni di componenti nucleo familiare, subentri per decesso, cambi residenza) potranno essere effettuate anche d'ufficio laddove i dati siano compiutamente acquisibili dall'anagrafe comunale e/o tributaria.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le U.D. (ossia i parametri Ka e Kb) sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti viene applicato come di seguito:

- a) per utenza già attiva al 1° gennaio, si mantiene con continuità il medesimo numero di componenti il nucleo familiare e/o conviventi, già dichiarati per l'anno precedente, fino a nuovo aggiornamento anagrafico o nuova dichiarazione;
 - b) per nuove attivazioni in corso d'anno, si considera il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'Ufficio Anagrafe, oltre ad eventuali conviventi con diverso stato famiglia che devono essere contestualmente dichiarati con le modalità di cui all'art. 28 - Dichiarazione.
 - c) in caso di variazioni del numero dei componenti lo stato famiglia intervenute in corso d'anno e comunicate dall'Anagrafe, si procederà alla rettifica dello stesso dalla data di effettiva variazione e al relativo conguaglio;
 - d) in caso di variazioni del numero dei conviventi (ovvero soggetti con diverso stato famiglia) si procederà alla rettifica del nucleo secondo le disposizioni dell'art. 14 comma 7 del vigente Regolamento.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico residenti e/o dimoranti nell'utenza nell'anno solare (come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia), fatto salvo quanto previsto all'art. 14 comma 9.
3. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo previsto non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia dichiarata nei termini prescritti ed adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei non residenti nel Comune o alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare ed eventuali variazioni. Nel caso di mancata denuncia, si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune di Belluno al 1° gennaio dell'anno di competenza, arrotondato alla seconda unità superiore.

6. In deroga ai precedenti commi, sono previsti i seguenti casi particolari:

- a) **utenze intestate a soggetti separati con regolare sentenza del tribunale, ma ricompresi nello stesso stato famiglia:** si utilizza il nucleo familiare di fatto dichiarato dagli utenti con regolari denunce di attivazione/variazione;
- b) **utenze intestate a soggetti residenti presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili:** si utilizza il nucleo familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito la residenza in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;
- c) **utenze intestate a soggetti domiciliati a lungo termine, come da certificazione di ospitalità, presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili:** si utilizza il nucleo familiare di 1 componente, salvo che la relativa unità abitativa (di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto già ivi anagraficamente residente tenuta a disposizione dopo aver trasferito il domicilio in istituto) non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo;
- d) **utenze intestate a familiari di soggetti residenti presso Istituti di lunga degenza, case di riposo, istituti per disabili, ricompresi nello stesso stato famiglia:** si utilizza il nucleo familiare decurtato del/i componente/i altrove residente/i);
- e) **utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE):**
- numero dei componenti il relativo nucleo anagrafico, nel caso di immobile ad uso stagionale

limitato e discontinuo;

- numero dei soggetti reali occupanti l'utenza, in caso di soggetti domiciliati nel Comune;

f) **unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari conviventi**: si considera il numero complessivo degli occupanti l'alloggio (che sono tenuti solidalmente al pagamento);

g) **utenze in comproprietà ed uso promiscuo**: il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del soggetto passivo con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari;

h) **alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti**: il numero degli occupanti è quello dichiarato dal soggetto passivo.

7. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in anche un'attività economica o professionale, la Tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, che non siano pertinenza di un'abitazione intestata al soggetto passivo ovvero se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si considerano come utenze non domestiche e ricadono nella categoria tariffaria n.6 "Autorimesse, esposizioni, autosaloni".

Art. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le U.N.D. (coefficienti Kc e Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 - CLASSIFICAZIONE delle UTENZE NON DOMESTICHE (con Allegato B)

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come riportate nell'Allegato B.

2. La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi componenti o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

3. I locali e le aree delle attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

6. Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.
7. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione (e quindi la tariffazione separata di questi), con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito dalla L. 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente (ossia per periodi inferiori a 183 giorni anche se ricorrente, nel corso dello stesso anno solare con o senza autorizzazione) locali od aree pubbliche, o di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della Tariffa annuale attribuita alla categoria di attività non domestica, contenente voci corrispondenti (o in mancanza di corrispondenza, a voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati), diviso per 365 e maggiorata del 50 (cinquanta) per cento.
3. La Tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Tuttavia, al fine di agevolare il soggetto passivo, il Comune o il soggetto gestore provvederà all'attivazione e/o variazione d'ufficio sulla base della comunicazione acquisita dall'ufficio SUAP comunale, relativa all'attività ai soggetti di cui al comma 1.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della Tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni, esposizioni, manifestazioni a carattere ricreativo sportivo culturale, dello spettacolo viaggiante e simili.
8. Il Tributo giornaliero non si applica nei seguenti casi, per i quali si ritiene irrilevante l'eventuale produzione di rifiuti:

- a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano mestieri girovaghi, artistici in forma itinerante e per spazi utilizzati/attrezzati in via occasionale di durata non superiore a 12 ore all'esterno dei pubblici esercizi da suonatori e intrattenitori;
- b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti; occupazioni - occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc. di durata non superiore a 6 ore;
- c) occupazioni per effettuazione di traslochi di durata non superiore alle 6 ore;
- d) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- e) occupazioni sindacali, politiche, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 8 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- f) occupazioni effettuate con cantieri in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale;
- g) occupazioni effettuate da giostre e luna park per il 40% della superficie occupata in via occasionale a seguito di regolare autorizzazione. La superficie eccedente (pari al 60% di quella autorizzata), resta soggetta al tributo giornaliero liquidato in base al presente articolo e in particolare al comma 2.

9 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, ma con esclusione delle riduzioni e agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 - RIDUZIONI per le UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta (nella quota fissa e nella quota variabile) alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% (a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: (attestata da iscrizione all'AIRE): riduzione del 30%;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche (anche condominiali) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% della quota variabile secondo le seguenti disposizioni:

- a) con idonea attrezzatura (es. concimaia, fossa, buca);
- b) attrezzatura collocata all'interno della pertinenza dei locali imponenti, ovvero in area contigua dei medesimi a disposizione del soggetto passivo, ad una distanza di almeno 5 metri dall'abitazione dei vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato), utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare fastidio o danno;
- c) restituzione del contenitore qualora precedentemente dato in dotazione per il conferimento dello scarto umido.

4. La riduzione per compostaggio è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione autocertificante (attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento) che produrrà effetti ai fini della tariffa dal primo giorno successivo alla dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23 - RIDUZIONI per le UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta (nella parte fissa e nella parte variabile) del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 - RIDUZIONI per il RECUPERO

1. La tariffa quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, ovvero con idonea documentazione (es. MUD, fatture, registri).

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione della Tariffa variabile riconosciuta all'utenza non domestica che documenti di avviare effettivamente e correttamente al recupero (totalmente o parzialmente) le quantità di rifiuti assimilati nelle percentuali sotto specificate, è pari al:

a) **15% della quota variabile** per l'avvio al recupero di quantità pari ad almeno il 20% della produzione complessiva;

b) **30% della quota variabile** per l'avvio al recupero di quantità pari ad almeno il 50% della produzione complessiva.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il termine vigente di presentazione del MUD (attualmente il 30 aprile dell'anno successivo all'avvio al recupero), consegnando la documentazione attestante l'avvio al recupero. La riduzione opera di regola

mediante rimborso.

Art. 25 - RIDUZIONI per INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini.

2. Finché non saranno attivate modalità che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto conferito la Tariffa del tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è ridotta del 70%, in relazione alla categoria di appartenenza.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art. 26 - AGEVOLAZIONI

1. Il pagamento della tariffa può avvenire da parte del Comune (che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale dell'importo dovuto), nei casi che seguono.

2. In relazione all'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE del suo nucleo familiare risultante dallo stato famiglia del soggetto passivo, come attestato dall'INPS e riconosciuto su presentazione di richiesta documentata:

a) Reddito ISEE da 0 a 3.000 €: **riduzione del 60%** dell'intero tributo (quota fissa e quota variabile).

b) Reddito ISEE da 3.001 a 6.000 €: **riduzione del 30%** dell'intero tributo (quota fissa e quota variabile).

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se viene debitamente rinnovata la relativa documentazione attestante il permanere delle condizioni agevolative previste.

Art. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. In caso ne ricorrano i presupposti e in quanto compatibili, si intendono cumulabili le seguenti riduzioni tariffarie disciplinate nel presente Regolamento:

a) riduzione del 70% prevista dall'art. 25, comma 2 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio);

b) riduzione del 30% previste:

dall'art. 22 comma 1 lett. a) e b) (Riduzioni per le utenze domestiche);
dall'art. 23, comma 1 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive);
c) riduzione del 30% sulla sola quota variabile per compostaggio domestico di cui all'art. 22, comma 3.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 28 - DICHIARAZIONE

28.1 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi Tari devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio del possesso e/o detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) la variazione/cessazione del possesso e/o detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e/o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare riguardanti lo stesso stato famiglia per le utenze domestiche sono di norma acquisite direttamente tramite l'Ufficio Anagrafe con cadenza periodica.

3. Le utenze domestiche residenti non sono di norma tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia).

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche di residenti: dall'intestatario della scheda di famiglia o altro componente del nucleo anagrafico;
- b) per le utenze domestiche di non residenti: dal possessore o detentore a qualsiasi titolo;
- c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. Qualora la dichiarazione venga presentata da persona delegata (diversa dai coobbligati di cui ai commi precedenti) dal soggetto passivo, la stessa deve presentarsi munita di delega scritta con allegato documento d'identità del delegante e firmatario della dichiarazione, la quale deve essere compilata in modo puntuale e completo secondo i dati e le informazioni richiesti dalla modulistica vigente.

La dichiarazione deve in ogni caso essere sottoscritta dal soggetto passivo.

28.2 Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione del possesso/detenzione dei locali ed aree deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione gratuitamente degli interessati;

2. il suddetto termine di 60 giorni rappresenta il periodo minimo ed indispensabile al fine di consentire l'assegnazione e consegna tempestiva a ciascun contribuente delle dotazioni tecniche (contenitori individuali, chiavi magnetiche personali, ecc.), prescritte e necessarie al regolare e corretto conferimento dei rifiuti urbani e assimilati al servizio pubblico di raccolta, effettuato con modalità domiciliare, identificazione anagrafica puntuale del contribuente e della/e relativa/e utenza/e soggetta/e alla Tari.

Inoltre, tale tempestiva dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso e detenzione dei locali/aree garantisce la puntuale applicazione e liquidazione della Tari, riducendo i casi derivanti da successive rettifiche di bollettazione per recuperi e rimborsi, a seguito di tributo versato ma non dovuto.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni nei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione (fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti) o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma del presente articolo ed in ottemperanza a quanto specificato nell'articolo 14.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia del documento d'identità con il quale accertare la firma posta sul modulo, è presentata al soggetto gestore presso Ecosportello di Bellunum s.r.l. – Via Feltre, 91 – Belluno mediante:

a) consegna diretta all'Ecosportello;

b) a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione tramite posta la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o se inviata tramite telefax nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

c) trasmissione in via telematica diretta, con posta certificata o tramite telefax agli indirizzi: **ecosportello@bellunum.com – pec: bellunumsrl@legalmail.it – fax 0437 298416;**

d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale delegato ai sensi del paragrafo precedente (Obbligo di presentazione);

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

28.3 Contenuti della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito bollette/comunicazioni se diverso da quello di residenza) del dichiarante e dei componenti aventi stato famiglia separato;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di recapito bollette/comunicazioni se diverso da quello di residenza del dichiarante e degli altri occupanti);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i degli stessi;

d) la superficie (espressa in metri quadrati) e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione/ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività e/o codice ISTAT, sede legale/domicilio fiscale, indirizzo di recapito

- bollette/comunicazioni se diverso da quello della sede legale/domicilio fiscale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i degli stessi;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni.

3. Gli uffici comunali, all'atto del perfezionamento delle pratiche d'iscrizione anagrafica o di variazione della residenza (compresa la cessazione) ovvero, in occasione di rilascio/revoca/variazione di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 - FUNZIONARIO RESPONSABILE e POTERI del COMUNE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare (sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna), come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

Art. 30 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Qualora le somme complessivamente accertate negli avvisi (comprese le sanzioni e gli interessi applicabili) siano superiori a € 500,00 (cinquecento) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a n. 5 rate bimestrali; su ogni singola rata sono applicati

gli interessi al tasso legale vigente maggiorato di n. 2 punti percentuali, vigente al momento della presentazione della domanda. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo nel versamento anche di una sola rata.

Qualora il totale delle rate successive alla prima superi l'importo di € 2.500,00, il contribuente è tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi (in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare (sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna), come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.

7. In sede di liquidazione o accertamento è applicabile, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 secondo la procedura e le modalità previste dal capo VI - artt. dal 25 al 34 – del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2007.

8. Non si procede all'accertamento della violazione commessa qualora l'ammontare del tributo, delle sanzioni amministrative, interessi e spese di recupero non superi, per ciascun credito, l'importo di € **20,00** (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

9. Gli avvisi sono sottoscritti con firma autografa dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo; se prodotti con sistemi informatici automatizzati, in sostituzione della firma autografa è autorizzata (dall'art. 1 comma 87 della L. 28/12/1995, n. 549) l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

10. Per tutto quanto non previsto dal vigente Regolamento – Titolo VI , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 31 - SANZIONI

1. In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nel termine di legge, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 €.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100 a € 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, l'infedele dichiarazione e per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma precedente, sono ridotte a un 1/3 (un terzo) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (*Codice Ambiente*).

Art. 32 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, le bollette di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, ed il relativo modello unificato F24 precompilato.

L'ammontare complessivo dovuto TARI è di norma suddiviso in 2 (due) rate semestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

L'eventuale conguaglio Tari derivante da variazioni, rettifiche, nuove attivazioni (anche accertate) intervenute successivamente alla bollettazione del saldo annuale potrà essere posto in riscossione con la prima rata dell'anno successivo, liquidato separatamente all'interno della relativa bolletta di pagamento.

2. **Per il 2014** il versamento del tributo TARI (compreso il tributo provinciale) è previsto in due rate scadenti entro il 30/09/2014 (la prima) e entro il 16/03/2014 (la seconda) e salvo conguaglio per variazioni, rettifiche, nuove attivazioni (anche accertate) successivamente alla bollettazione della 2^a rata, ma di competenza dell'anno del tributo.

3. L'importo bollettato in ciascuna rata può essere determinato in base al periodo dell'anno impositivo (computato in giorni), maturato fino alla scadenza della medesima.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato esclusivamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (Modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale unico da compilarsi a cura del contribuente.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27/12/2006, n. 296, non si procede al versamento dei tributi comunali sui rifiuti annuo complessivamente dovuto (versamento in via ordinaria) e al relativo rimborso, per somme inferiori a 12,00 € per anno d'imposta comprensivo di addizionale.

7. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 (Ravvedimento operoso) e s.m.i., beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 33 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le modalità previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui ai D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i. e n.43/1988 e s.m.i. o sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 (che

costituisce titolo esecutivo), nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n.602/1973, in quanto compatibili e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo dei crediti per tributo, sanzioni amministrative, interessi e spese di recupero credito, non superi l'importo di euro 20,00 (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta e indipendentemente dall'importo dei singoli articoli/crediti di iscrizione a ruolo coattivo.

Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Art. 35 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza o dall'accertamento del diritto.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non sono eseguiti rimborsi (del tributo comprese addizionali) per importi inferiori ad € 12,00 (dodici/00), comprensivi di addizionale, per anno d'imposta.

Art. 36 - INTERPELLO E CONTENZIOSO

1. Qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative, regolamentari o deliberative concernenti il tributo, il contribuente può sottoporre all'Ufficio competente (*anche tramite il Soggetto Gestore*) quesiti inviati in forma scritta (anche a mezzo PEC), circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali il Funzionario Responsabile del tributo si esprimerà con proprio parere scritto, che verrà reso disponibile al richiedente entro i termini di L. presso il S.I.R.P. o a mezzo PEC.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal precedente articolo 32, comma 7, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, limitatamente alle questioni "*di fatto*" (in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni).

3. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2007).

Art. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di Legge sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, nonché sul sito web istituzionale almeno 30 giorni prima della data di versamento del tributo, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della L. n. 147 del 27/12/2013 (L. di Stabilità 2014) e s.m.i, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI (anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della L. 147/2013, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del D.L.6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.22/12/2011, n. 214 e s.m.i.

2. Il Soggetto Gestore, il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del Tributo o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o i solleciti/Ingiunzioni fiscali già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

**Art. 10 - RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI
(da vigente Regolamento di Gestione servizio rsu)**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.

2. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal Soggetto Gestore senza diritto di privativa di cui all'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico numero identificativo (Codici Europei dei Rifiuti - C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

CATEGORIA

SOTTOCATEGORIA

CODICE CER DESCRIZIONE

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 03 Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili, polpa, carta e cartone

03 01 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 03 Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 Scarti di corteccia e legno

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 02 Rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 15 Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 04 02 14

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 Rifiuti da fibre tessili lavorate

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.

08 03 Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa

08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07 Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 Macchine fotografiche monouso senza batterie

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 Imballaggi

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi metallici

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi in vetro

15 01 09 Imballaggi in materia tessile

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce

15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 02 Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce

16 02 15

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata

20 01 01 Carta e cartone

20 01 02 Vetro

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 Rifiuti biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

4. L'elenco di cui al precedente comma 3 potrà essere aggiornato dal Comune, anche su proposta del Soggetto Gestore.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 nella quantità complessiva corrispondente alla capacità volumetrica dei contenitori assegnati, con riferimento alla tipologia di utenza ed alla programmata frequenza di raccolta stabilita dall'Ecocalendario.

6. I limiti quantitativi di cui al comma precedente non sono applicabili alle seguenti tipologie di rifiuto, compatibilmente con la capacità operativa del Soggetto Gestore da verificarsi a cura dell'utenza per conferimenti quantitativamente rilevanti:

a) imballaggi in cartone, plastica rigida e molle, vetro, metallo e legno;

b) carta in fogli, riviste, libri, giornali, ecc.;

c) scarti vegetali: erba di sfalci, ramaglie di potatura, fiori, ecc.

7. Per le nuove attività la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti deve essere dichiarata al momento dell'attivazione dell'utenza con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno solare superino la quantità dichiarata, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3 e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

Previa stipula di apposita convenzione tra Comune ed utenza, il Soggetto Gestore potrà altresì fornire all'utenza medesima un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento e/o al recupero.

8. Le attività esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento devono presentare dichiarazione della qualità e della quantità dei rifiuti prodotti entro un termine fissato dal Soggetto Gestore, secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R.445/2000; successivamente il Soggetto

Gestore valuterà la dichiarazione presentata per l'emissione dell'eventuale provvedimento di assimilazione. In tale provvedimento saranno fissate le quantità ammesse, le modalità di esecuzione del servizio e la sua decorrenza. Nel caso in cui i rifiuti dichiarati superino la quantità ammessa, i rifiuti oltre la soglia quantitativa sono classificati speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3 e devono essere gestiti come indicato all'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, fatta salva l'attivazione della convenzione descritta al precedente comma 7. Nel periodo transitorio, compreso fra l'entrata in vigore del presente Regolamento e il rilascio dell'eventuale provvedimento di assimilazione, l'esecuzione del servizio sostituisce il provvedimento stesso.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dagli articoli 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

10. I rifiuti speciali prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti che rientrano tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente comma 3 si considerano sempre assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 17 - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**ALLEGATO B**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autorimesse, esposizioni, autosaloni,
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri e caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali,
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli,
14. Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenza,
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie,
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

17.11.2

COMUNE DI BELLUNO - Ufficio Protocollo

In evidenza del D.G.

Data di arrivo 20 GIU 2014 Data di arrivo

CODICE DESTINATARI

Francesco
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Comune di Belluno
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 0018651 del 20/06/2014
 Class: 04/03



COMUNE DI BELLUNO

Provincia di Belluno

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016

Il giorno 20 giugno 2014 i sottoscritti componenti del collegio dei Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio da assumere nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016.

Il Collegio, esaminate le seguenti proposte del Servizio Tributi:

Proposta	Oggetto
N. 578	Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU 2014 - imposta municipale propria
N. 580	Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU: imposta comunale propria 2014
N. 469	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI: tributo per i servizi indivisibili
N. 581	Approvazione aliquote ed agevolazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI 2014 - tributo per i servizi indivisibili
<u>N. 579</u> *	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente T.A.R.I.: tassa sui rifiuti
N. 582	Approvazione tariffe dell'imposta unica comunale (iuc) -componente TARI 2014: tassa rifiuti e PEF

per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori

Antonio
Francesco



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 28 del 30/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE T.A.R.I.: TASSA SUI RIFIUTI..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 11/07/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale